

# Definito il contratto a termine assistito nell'industria e nell'artigianato

**Gabriele Bonati** *Consulente aziendale in Lodi*

*Con due Accordi sindacali distinti, i settori industria e artigianato hanno definito in 8 mesi la durata massima del contratto a termine, cd. assistito, stipulabile una volta raggiunto il limite di 36 mesi previsto dal protocollo Welfare*

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (attuativa del protocollo Welfare), che è intervenuta sulle disposizioni che regolano il contratto a termine (Dlgs 6 settembre 2001, n. 368), ha, tra le varie modifiche, stabilito che:

a) in caso di successione di contratti a termine (con lo stesso datore di lavoro), per lo svolgimento di mansioni equivalenti, e qualora il rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi (comprese proroghe e rinnovi), indipendentemente dai periodi di interruzione, il rapporto di lavoro si

considera a tempo interminato.

Sono esclusi i lavoratori stagionali, i dirigenti e le attività individuate dai contratti collettivi (si veda, per esempio, l'apposito Accordo del 17 marzo 2008 del settore alimentare, nonché nei rapporti a termine tra lavoratore e Agenzia di somministrazione (v. anche la circolare del Ministero del lavoro del 2 maggio 2008, n. 13; in questo stesso numero a pag. 34);

b) risulta applicabile la gestione flessibile del termine (art. 5, comma 2, Dlgs n. 368/2001 e successive modificazioni), che permette di superare il predetto limite di 36 mesi, fino a un massimo di 20 giorni, senza che il contratto si trasformi a tempo indeterminato, corrispondendo però la relativa maggiorazione retributiva (20% per i primi 10 giorni e 40% per i giorni successivi);

c) in fase di prima applicazione delle nuove dispo-

## Contratto a termine per mansioni equivalenti: durata

Un solo contratto

Primo contratto, con proroga

Più contratti, comprese le proroghe

Nessun limite di durata (\*)

Massimo 36 mesi, più 20 giorni di flessibilità (con maggiorazione retributiva)

Massimo 36 mesi, più 20 giorni di flessibilità nell'ultimo contratto (con maggiorazione retributiva)

A decorrere dall'1.4.2009

Possibilità nei settori industria e artigianato, di stipulare un ulteriore contratto (una sola volta) di durata non superiore a 8 mesi (si ritiene applicabile la flessibilità dell'art. 5, comma 2, del Dlgs n. 368/2001, pari a 20 o 30 giorni rispettivamente per contratti inferiori a 6 mesi o superiori a 6 mesi)

(\*) Occorre naturalmente osservare le condizioni fissate dai Dlgs n. 368/2001 (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo - temporaneità della prestazione).

sizioni, i contratti a termine in corso all'1.1.2008, anche in deroga al predetto limite di 36 mesi, continuano, legittimamente, fino al termine fissato e il periodo di lavoro già effettuato, al 1° gennaio 2008, si computerà, decorsi 15 mesi dalla medesima data, insieme ai periodi successivi ai fini del raggruppamento del limite di 36 mesi complessivi. Ciò significa che la norma in argomento sarà operativa a decorrere dal 1° aprile 2009;

d) raggiunto il limite massimo di 36 mesi risulta possibile stipulare, con il medesimo lavoratore e per mansioni equivalenti, un nuovo contratto a termine (una sola volta) a condizione che la stipula del contratto avvenga, con l'assistenza del sindacato, presso la Direzione provinciale del lavoro (cd. contratto a termine assistito). Il Ministero del lavoro, con circolare 2 maggio 2008, n. 13, ha precisato che l'intervento della Direzione provinciale del lavoro è finalizzato esclusivamente alla verifica circa la completezza e la correttezza «formale» del contenuto del nuovo contratto e la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso.

Tale intervento non produce quindi alcun effetto certificativo del contatto.

La durata di questo contratto in deroga deve essere individuata da avvisi comuni sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

### **Gli avvisi comuni**

In attuazione al rinvio disposto dalla norma, di cui al precedente punto d) (contratto assistito, in deroga al limite di 36 mesi), le parti sociali dei settori

industria (Confindustria - Cgil, Cisl e Uil - Accordo del 10 aprile 2008) e artigianato (Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani e Claa - Cgil, Cisl e Uil - Accordo del 24 aprile 2008) hanno sottoscritto due avvisi comuni (identici nel testo) per la disciplina della deroga in commento.

In particolare, gli Accordi hanno stabilito che la durata massima del contratto a termine assistito, in deroga al limite di 36 mesi, non può superare 8 mesi, salve maggiori durate eventualmente disposte dai Ccnl o da avvisi comuni stipulati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e firmatarie i Ccnl.

Si ritiene che anche a questo contratto si possa applicare la gestione flessibile del termine di cui all'art. 5, comma 2, del Dlgs n. 368/2001. Vale a dire, la possibilità di proseguire oltre il termine fissato (senza che il contratto si trasformi a tempo indeterminato) per:

- 20 giorni massimo, se il contratto dura meno di 6 mesi;

- 30 giorni massimo, negli altri casi.

Per la predetta gestione flessibile del termine al lavoratore deve essere riconosciuta la maggiorazione retributiva di cui al medesimo art. 5, comma 1, Dlgs n. 368/2001, vale a dire 20% fino al 10° giorno e 40% per ciascun giorno ulteriore.

Le aziende che applicano i contratti collettivi nazionali dei settori industria e artigianato che si identificano nei soggetti che hanno firmato i predetti avvisi comuni potranno quindi avvalersi, nella gestione dei contratti a termine, di detta deroga assistita.